



Volantino – 1° gennaio 2024

Restituzione dell'imposta sugli oli minerali gravante i carburanti utilizzati per l'estrazione della pietra da taglio naturale

In generale

Nel caso di carburanti impiegati nell'estrazione della pietra da taglio naturale alle sottostanti condizioni, l'imposta sugli oli minerali (di seguito imposta) viene restituita.

Dà diritto alla restituzione l'estrazione della pietra da taglio naturale, effettuata in modo rispettoso dell'ambiente, di grandi blocchi dalla roccia in loco. Non dà invece diritto alla restituzione la semplice estrazione di pietrisco e ghiaia. Nelle aziende miste (estrazione di pietrisco/ghiaia e di pietra da taglio naturale) la restituzione è concessa per la quota di carburante utilizzata per l'estrazione della pietra da taglio naturale. Simili aziende possono concordare una procedura speciale con l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).

La restituzione è concessa per i seguenti lavori:

- a. lavori preparatori dell'estrazione della pietra da taglio naturale, compresi lo smantellamento e la rinaturalizzazione con materiale proprio (il deposito di materiale di terzi è escluso);
- b. spaccatura e taglio di grandi blocchi dalla roccia in loco;
- c. trasporti all'interno del cantiere nell'area della cava. Se un'azienda dispone più di un'area, viene concesso il diritto alla restituzione per i trasporti effettuati all'interno di ogni singola area, ma non per i trasporti tra le varie aree;
- d. taglio dei blocchi in lastre con bordi irregolari e con superfici non rifinite (lastrame).

Ai fini della restituzione vengono presi in considerazione tutti i veicoli e le macchine solitamente impiegati per l'estrazione della pietra da taglio naturale, in particolare escavatrici cingolate, escavatrici a ragno, trax, caricatori pneumatiche, carrelli elevatori, autogru, tagliatrici-abbattitrici, seghe a filo, seghe alternative multiple, strumenti per spaccare le pietre, compressori, dumper e autocarri.

In linea di massima, gli additivi, i biocarburanti fruente di agevolazioni fiscali nonché le quote biogene in miscele di carburanti fruente di agevolazioni fiscali non danno diritto alla restituzione dell'imposta. Le quote biogene fino al 7 per cento per l'olio diesel e fino al 5 per cento per la benzina sono invece tollerate e non devono essere detratte dalla quantità che dà diritto alla restituzione.

Beneficiari

L'imposta è restituita alle imprese che si occupano dell'estrazione della pietra da taglio naturale.

Rilevamenti

La quantità di carburanti utilizzata per lo scopo fruente di agevolazione fiscale deve essere comprovata. A tal fine per ogni veicolo o macchina devono essere effettuati rilevamenti separati (controlli del consumo) sul genere e sulla quantità di carburante consumato. Le registrazioni devono contenere almeno i seguenti dati:

- cifra segnata dal contachilometri o dal contatore delle ore di funzionamento all'inizio e alla fine del periodo di restituzione);
- prestazione lavorativa suddivisa in base agli scopi fruente di agevolazioni fiscali in chilometri percorsi oppure in ore di funzionamento e agli scopi non fruente di agevolazioni fiscali;
- identificazione univoca e non modificabile del veicolo o della macchina (p. es. numero di telaio o di serie).

Al termine di ogni periodo di domanda occorre concludere i controlli del consumo. I totali mensili di tutti i controlli del consumo devono essere riportati nella «Ricapitolazione del consumo di carburante di veicoli e macchine impiegati nell'estrazione della pietra da taglio naturale» (mod. 47.31). Al posto delle ricapitolazioni, è possibile allegare anche propri elenchi, che devono contenere almeno i dati del modulo pubblicato dall'UDSC.

Se un veicolo o una macchina non è dotato di serie di un contachilometri o di un contatore delle ore di funzionamento e se il suo equipaggiamento con un contatore risulta sproporzionato, l'UDSC può autorizzare che nel controllo del consumo non sia menzionata la cifra segnata dal contachilometri o dal contatore delle ore di funzionamento. La rispettiva domanda può essere inoltrata all'UDSC (indirizzo in fondo al volantino).

Se la prova delle quantità di carburante impiegate non può essere adottata nella forma prescritta, la restituzione non è concessa.

Domanda di restituzione

I beneficiari devono inoltrare la domanda di restituzione (mod. 47.15) insieme alle ricapitolazioni (mod. 47.31) entro sei mesi della fine dell'anno d'esercizio¹ nel quale il carburante è stato consumato, all'

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini
MLA
3003 Berna.

La domanda può vertere su un periodo compreso tra uno e dodici mesi. La restituzione non è accordata in caso di domande inoltrate in ritardo.

I documenti importanti per la restituzione vanno custoditi per cinque anni e, su richiesta, presentati all'UDSC.

Aliquote di restituzione

Le aliquote di restituzione si calcolano sulla base della differenza tra le aliquote normali e quelle ridotte. Per i carburanti comuni ammontano alle seguenti aliquote:

Genere di carburante (unità di misura per la quantità: 100 litri a 15° C)	Aliquota di restituzione in CHF
Benzina	59.24
Olio diesel	60.05

Aliquote di restituzione per altri generi di carburante su richiesta.

Calcolo e versamento

L'importo della restituzione viene calcolato sulla base della quantità di combustibile consumato e della relativa aliquota di restituzione applicabile al genere di carburante consumato.

Da tale importo viene dedotto un emolumento (3 % dell'importo della restituzione, minimo fr. 25.–, massimo fr. 500.– per restituzione). Gli importi inferiori a 100 franchi per domanda non vengono versati.

Controlli aziendali

L'UDSC è autorizzato a effettuare, senza preavviso, controlli aziendali presso il richiedente. Le infrazioni sono punite in base alla LIOM.

¹Per i richiedenti che non sono obbligati a tenere la contabilità ai sensi dell'articolo 957 capoverso 1 del Codice delle obbligazioni (RS 220), l'anno civile è considerato come anno d'esercizio.

Basi legali

[Legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli oli minerali \(LIOM; RS 641.61\)](#)

[Ordinanza del 20 novembre 1996 sull'imposizione degli oli minerali \(OIOm; RS 641.611\)](#)

[Ordinanza del 1° luglio 2020 che adegua le aliquote d'imposta sugli oli minerali per la benzina e l'olio diesel \(RS 641.613\)](#)

[Ordinanza del DFF del 22 novembre 2013 sulle agevolazioni fiscali per l'imposta sugli oli minerali \(RS 641.612\)](#)

[Ordinanza del 4 aprile 2007 sugli emolumenti dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini \(RS 631.035\)](#)

Informazioni

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, Imposta sugli oli minerali, tasse d'incentivazione, imposta sugli autoveicoli (MLA), 3003 Berna (tel. 058 462 65 47 o e-mail: mla@bazg.admin.ch).